

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROGENERATIVO NEL COMUNE DI CERIGNALE (PC). CUP: E46J17000560002 - CIG 7624551A85.**

### **DISCIPLINARE DI GARA**

Allegati:

- 1) Istanza di partecipazione e dichiarazione per l’ammissione alla gara
- 2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) **da produrre su CD ROM**
- 3) Dichiarazione per concorrenti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
- 4) Modulo fac-simile per offerta quantitativa

### **PREMESSE**

La presente procedura di gara verrà espletata, per conto del Comune di Cerignale (PC), dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e della Convenzione stipulata fra Comune di Cerignale e Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, sottoscritta in data 18/02/2015 con n. 206 del registro delle scritture private della Provincia, protocollo n. 10608.

L’aggiudicazione spetta al Comune di Cerignale (PC), che provvederà anche agli adempimenti necessari per la stipula del contratto presso i propri uffici.

**Nota bene: la documentazione progettuale, compreso il capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo, è visionabile sul sito del Comune di Cerignale [www.comune.cerignale.pc.it](http://www.comune.cerignale.pc.it), alla sezione “Bandi e concorsi”.**

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, per conto del COMUNE DI CERIGNALE, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016.

Indirizzo: Via Garibaldi, 50 – 29121 Piacenza; telefono: 0523/795258 – pec: [provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it)

### **DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI**

L’appalto prevede:

- la realizzazione di opere edili quali la realizzazione di un pipe rack in legno e del locale centrale;
- la realizzazione della condotta forzata e delle opere di fognarie di rilascio dell’acqua usata;
- la fornitura e posa in opera degli apparati elettromeccanici di produzione della potenza elettrica e la sua messa a disposizione del sistema elettrico nazionale.

L’importo complessivo a base di gara è di euro **222.297,14#** al netto di I.V.A., di cui:

**Euro 207.039,81** per lavori, **soggetti a ribasso**  
**Euro 15.257,33** per oneri di sicurezza, **non soggetti a ribasso**

<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Categorie di opere</b>	<b>Importo (in euro)</b>	<b>%</b>	<b>Qualificazione Obbligatoria <u>Si/No</u></b>
- realizzazione opere edili quali la realizzazione di un pipe rack in legno e del locale centrale;	OG9	<b>€ 84.792,40</b> (comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	<b>38,1%</b>	si
- realizzazione della condotta forzata e delle opere di fognarie di rilascio dell'acqua usata;	OG1	<b>€ 78.677,74</b> (comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	<b>35,4%</b>	si
-fornitura e posa in opera degli apparati elettromeccanici di produzione della potenza elettrica e la sua messa a disposizione del sistema elettrico nazionale.	OG6	<b>€ 58.827,00</b> (comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	<b>26,5%</b>	si

#### **Costi di manodopera ex art. 23 comma 16 D.lgs n. 50/2016**

Per determinare l'importo a base di gara di cui sopra, il Comune ha stimato costi della manodopera per un importo complessivo pari ad € 81.944,34.

#### **LUOGO ED ESECUZIONE DEI LAVORI**

Gli interventi verranno realizzati nel territorio del Comune di Cerignale (PC), come dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati tecnici.

#### **TERMINE DI ESECUZIONE**

Il termine ultimo di esecuzione dei lavori è stabilito in giorni **75** (settantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

#### **FINANZIAMENTO E PAGAMENTI**

Le opere trovano copertura finanziaria nel Bilancio 2018 del Comune di Cerignale, capitolo di spesa n° 13892. Per i pagamenti si osserveranno le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **VARIANTI**

Non sono ammesse varianti in sede di offerta. Eventuali varianti in corso d'opera sono disciplinate da art. 106, commi 14 e 14-bis, del D.Lgs. 50/2016.

#### **SUBAPPALTO**

L'eventuale subappalto è ammesso, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, con le precisazioni che seguono per quanto riguarda entrambe le categorie dei lavori oggetto di affidamento.

Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, è onere degli operatori economici concorrenti che intendano stipulare subappalti relativi alle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, elencate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 6/11/2012, n. 190, indicare, in sede di offerta, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna di tali attività. In tal caso, il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
- 2) PassOE del subappaltatore (*per indicazioni in merito alle modalità di rilascio del PassOE al subappaltatore si rimanda al sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – sezione FAQ AVCPass, domanda e risposta N.16*);

3) **autodichiarazione del subappaltatore di essere iscritto, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012, nell'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), istituito presso la Prefettura della Provincia di \_\_\_\_\_ (indicare la Prefettura della Provincia in cui ha sede legale la ditta subappaltatrice) oppure, in alternativa, di aver presentato domanda di iscrizione in tale elenco, indicando la data** (ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e della Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23/03/2016 e DPCM 18/04/2013, come aggiornato dal DPCM 24/11/2016).

La verifica in merito al possesso dei requisiti di ordine generale dei subappaltatori indicati dall'aggiudicatario per le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa verrà effettuata prima della stipula del contratto di appalto mediante l'utilizzo del sistema AVCPass e richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

**Nota bene:** una dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto espressa in termini generici (a titolo esemplificativo, non esaustivo, si considera generica la seguente dicitura: "subappalto della categoria OG1 entro i limiti di legge"), tale da non rendere possibile alla stazione appaltante, in sede di gara, l'individuazione della volontà di subappaltare, fra l'altro, anche attività rientranti nell'elenco di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012, avrà come conseguenza l'impossibilità, in sede contrattuale, di ricorrere al subappalto di tali attività.

Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

**N.B.: Ai sensi del quarto comma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento dei lavori in subappalto deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in assenza del rispetto di tale norma.**

**MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:** a corpo.

**ESTREMI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO:** verbale di validazione del 15.05.2018.

**MOTIVAZIONE MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI:** l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in quanto l'articolazione dello stesso prevede sostanzialmente tre grossi blocchi di lavoro apparentemente slegati tra loro tanto da appartenere a categorie SOA differenti:

- realizzazione opere edili quali la realizzazione di un pipe rack in legno e del locale centrale;
- la condotta forzata e le opere di fognarie di rilascio dell'acqua usata;
- gli apparati elettromeccanici di produzione della potenza elettrica e la sua messa a disposizione del sistema elettrico nazionale.

Le tre attività sono intimamente collegate ed è necessario che le stesse siano eseguite organicamente e possibilmente con lo stesso coordinamento ed organizzazione; infatti la condotta deve connettersi perfettamente alla presa degli apparati elettromeccanici secondo un delicato schema che è riportato in progetto. Inoltre il sistema di smaltimento acque a seguito del loro utilizzo idrogenerativo passa attraverso la realizzazione di una vasca di scarico che da un lato deve perfettamente combaciare con lo scarico della macchina idrogenerativa e dall'altro essere connesso al locale centrale nel quale sarà inserita solo per metà. Inoltre la condotta forzata, che deve avere il minor numero di discontinuità puntuali, deve attraversare la strada per Casale sostenendosi ad un *pipe rack* in legno. Tale aspetto non può essere visto in due modi diversi e realizzato senza tenere conto dell'uso per cui viene posto in opera. Il locale centrale deve essere realizzato non solo tenendo presente la connessione con gli apparati elettromeccanici, ma anche con la condotta forzata. Nelle fasi realizzative in opere tali aspetti subiscono mediante per effetto degli imprevisti operativi decine di piccole modifiche tanto da consigliare caldamente che la realizzazione di ogni parte del progetto avvenga sulla base della presenza di ogni operatore coinvolto e sotto il coordinamento unitario di tutte le attività.

## **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA**

Possono partecipare alla gara gli operatori economici che:

- 1) non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) non abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- 3) siano in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; in particolare, **gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione SOA (in corso di validità) per la categoria OG9 (prevalente) in classifica idonea; per quanto attiene alla categoria scorporata OG1 e alla categoria scorporata OG6, in alternativa al possesso di attestazione SOA, l'operatore economico può essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del d.P.R. 207/2010.** In quest'ultimo caso, il concorrente dovrà autodichiarare, in sede di gara:
  - a) l'importo dei lavori eseguiti, rispettivamente, **nella categoria OG1 e nella categoria OG6** nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Disciplinare, per un importo complessivo almeno pari a quello della categoria scorporata per cui ci si intende qualificare ai sensi dell'art. 90 del d.P.R. 207/2010, **con l'indicazione (nel riquadro 1a) della sezione C della Parte IV del DGUE) del periodo, del committente e del numero e data di rilascio del/i certificati di esecuzione lavori (CEL)** che comprovino quanto dichiarato e che la stazione appaltante verificherà tramite interrogazione della banca dati AVCPass;
  - b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, che non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Disciplinare (**utilizzare per questa autodichiarazione il riquadro 13) della sezione C della Parte IV del DGUE**); l'operatore economico concorrente, in sede di dimostrazione di quanto autodichiarato, dovrà inserire nel sistema AVCPass idonea documentazione. I documenti utili ai fini della dimostrazione del requisito in esame, che potranno essere chiesti dalla stazione appaltante, sono i seguenti: dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, il numero complessivo del personale dipendente, nonché il costo sostenuto per il personale dipendente composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, indicando la ripartizione dei costi riferiti ai diversi profili di assunzione, dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, gli importi versati ad INPS, INAIL e Casse Edili, le dichiarazioni annuali dei redditi e i modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ed ai relativi contributi;
  - c) adeguata attrezzatura tecnica (in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio); per questa autodichiarazione il concorrente dovrà compilare **il riquadro 9) della sezione C della Parte IV del DGUE**, indicando la dotazione stabile di attrezzatura, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio; in sede di comprova, la stazione appaltante chiederà al concorrente di inserire nel sistema AVCPass la documentazione idonea a dimostrare quanto autodichiarato, tra cui: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, ed i relativi costi; registro dei beni ammortizzabili, contratti di locazione finanziaria e relative fatture, contratti di noleggio e relative fatture, registro IVA;

**Resta ferma la facoltà, per l'operatore economico concorrente, di raggrupparsi o consorziarsi per qualificarsi, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dagli articoli 61, comma 2, e 92, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010.**

- 4) siano in possesso di requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio industria artigiano e agricoltura, per attività attinenti all'oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Per la comprova dell'iscrizione in tale registro la stazione appaltante si avvarrà del collegamento diretto esistente nel sistema AVCPass;

Inoltre, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11/10/2017, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e

manutenzione di edifici pubblici”, pubblicato in G.U. 6 novembre 2017, n. 259, l’offerente deve dichiarare e poi comprovare, in sede di documentazione amministrativa, quanto segue:

- 5) in ordine ai «Materiali usati nel cantiere», l’offerente deve presentare la documentazione di verifica come previsto per ogni criterio contenuto nel cap. 2.4» dell’allegato al d.M in questione, trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto;
- 6) in ordine alle «Prestazioni ambientali», l’offerente deve dimostrare la rispondenza ai criteri indicati al paragrafo 2.5.3 dei CAM EDILIZIA approvati con Decreto MATTM 11/10/2017 tramite la documentazione nel seguito indicata: relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell’impatto ambientale nel rispetto dei criteri; piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere; piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell’aria dell’aria e dell’inquinamento acustico durante le attività di cantiere», trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto;
- 7) in ordine al «Personale di cantiere», l’offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, secondo quanto prescritto dal paragrafo 2.5.4 dei CAM EDILIZIA approvati con Decreto MATTM 11/10/2017, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc.», trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto;
- 8) in ordine a «Scavi e rinterrati», l’offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni prescritti nel paragrafo 2.5.5 dei CAM EDILIZIA approvati con Decreto MATTM 11/10/2017 saranno rispettati e documentati nel corso dell’attività di cantiere», trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto;
- 9) in ordine alla «Clausola sociale», l’appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere, secondo le prescrizioni del paragrafo 2.7.2 dei CAM EDILIZIA approvati con Decreto MATTM 11/10/2017. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’offerente presenta i documenti probanti (attestati) relativi alla loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia «generica» effettuata presso l’agenzia interinale sia «specifica», effettuata presso il cantiere/ azienda/ soggetto proponente e diversa a seconda del livello di rischio delle lavorazioni) secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011», trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto;
- 10) in ordine a «Oli lubrificanti», in sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l’offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la conformità degli oli lubrificanti utilizzati per i veicoli e i macchinari di cantiere ai criteri esposti dal paragrafo 2.7.5 dei CAM EDILIZIA (si veda la dichiarazione contenuta nell’allegato 1 al presente Disciplinare).

Si precisa che qualora l’attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta, giunga a scadenza nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione, resa con le modalità di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (da rendere nel fac-simile allegato 1 al presente Disciplinare), attestante che l’impresa ha in corso l’istruttoria per il rinnovo dell’attestazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 207/2010

#### **RIGUARDO AI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE SI FORNISCONO, INOLTRE, LE SEGUENTI PRECISAZIONI:**

##### *Operatori economici monosoggettivi*

Gli operatori economici monosoggettivi devono essere in possesso di tutti i requisiti sopra indicati.

##### *Operatori economici plurisoggettivi*

Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione richiesti sopra al punto 3), in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 di tipo verticale, i requisiti di qualificazione richiesti devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente dei

lavori (OG9), mentre la/e mandante/i deve possedere i requisiti di qualificazione previsti per le categorie scorporate.

L'intero raggruppamento o Consorzio deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti per l'impresa singola.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio.

Per quanto riguarda il requisito richiesto sopra al punto 4), in caso di raggruppamenti di concorrenti o di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, deve essere posseduto da TUTTI gli operatori economici che lo costituiscono.

Per quanto riguarda il requisito richiesto sopra ai punti dal 5) all'10), in caso di raggruppamento di concorrenti o di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, devono essere dichiarati da TUTTI gli operatori economici.

### **AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti dimostra alla stazione appaltante l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari. Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia.

In sede di gara dovranno essere prodotte:

- 1) una propria dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; **(questa dichiarazione è da rendere nell'ambito del DGUE, Parte II, Sezione "C")**
- 2) una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante quanto segue:
  - a) il possesso da parte di quest'ultima dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; **questa dichiarazione è da rendere compilando un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II**, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI;
  - b) l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; **questa dichiarazione non è inclusa nel DGUE e, pertanto, deve essere resa a parte;**
  - c) che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
  - d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve contenere, **A PENA DI NULLITA'**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (**NOTA BENE: l'indicazione generica delle risorse e mezzi è causa di esclusione dalla gara**).

La documentazione di cui ai precedenti punti dovrà essere inserita nel plico "A – Documentazione amministrativa".

### **CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' D'IMPRESA. PRECISAZIONI.**

In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare) e secondo quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorrente può trovarsi in una delle tre situazioni seguenti:

- l'operatore economico ha depositato il ricorso contenente la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 ed è in attesa del relativo decreto di ammissione. In tal caso potrà partecipare alla procedura di gara solo se espressamente autorizzato dal Tribunale; occorrerà indicare gli estremi di tale autorizzazione o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale;
- l'operatore economico ha già ottenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo

con continuità aziendale. In tal caso occorrerà indicare gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale, e dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 della Legge Fallimentare, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- copia dell'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.AC., a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'A.N.AC. abbia subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità che lo stesso si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto è necessaria la presentazione della documentazione indicata all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Quanto sopra vale anche per il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio.

- l'operatore economico ha ottenuto **l'omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale**; in tal caso dovrà segnalare tale situazione nell'apposita sezione del modello di istanza/autodichiarazione predisposto in allegato al presente Disciplinare (vedasi allegato 1), indicando gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale e non deve produrre alcuna documentazione in quanto l'emissione del decreto di omologazione determina la chiusura della procedura di concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare, consentendo quindi la libera partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici.

In caso di **R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE (o altre forme plurime previste dalla norma)**, ai sensi del dell'art. 186 bis c. 6 del R.D. 267/1942, solo una delle imprese **mandanti** (l'impresa in concordato **non** può rivestire la qualità di mandataria) facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra.

L'eventuale impresa ausiliaria di cui all'art. 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 deve compilare il DGUE allegato 2) al Disciplinare.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente **NON deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.**

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 **NON possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.**

## **SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo dei luoghi in cui si eseguirà l'intervento, da effettuarsi con l'assistenza di un tecnico comunale, è **obbligatorio**; è necessario fissare appuntamento **chiamando al numero telefonico 0523/939210 o scrivendo una mail a: [comune.cerignale@sintranet.it](mailto:comune.cerignale@sintranet.it)**

Un tecnico del Comune accompagnerà i rappresentanti delle ditte che hanno preso appuntamento, nel giorno e ora concordati, sul luogo dove devono essere eseguiti i lavori oggetto di affidamento e, al termine del sopralluogo, rilascerà apposita attestazione da inserire nella busta "A – documentazione amministrativa", come specificato di seguito nel presente Disciplinare.

La mancata allegazione dell'attestazione rilasciata dal Comune in ordine all'avvenuto sopralluogo nella busta "A – documentazione amministrativa" è sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, **a condizione che il sopralluogo sia stato effettuato dai soggetti tenuti ad effettuarlo**, compreso, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, quanto precisato sotto, nel riquadro "NOTA BENE". A tal fine, la stazione appaltante conserverà una copia dell'attestazione rilasciata a chi ha effettuato il sopralluogo. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara e non può essere oggetto di soccorso istruttorio.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

## **NOTA BENE**

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, GEIE, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico/dipendente di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandataro/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, aggregazione di

imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico/dipendente di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

**PROCEDURA DI GARA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE.**

La presente procedura è una procedura aperta, facoltà prevista dall'art. 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

L'aggiudicazione avverrà secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Al fine dell'individuazione delle offerte anomale si applica l'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. 28. La migliore offerta sarà quella dell'operatore economico concorrente che avrà raggiunto il punteggio definitivo complessivo più alto.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lettera c), del D.lgs. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

In caso di punteggio uguale, si applicherà l'art. 77, ultimo comma, del R.D. n. 827 del 1924.

Il punteggio disponibile da assegnare alle offerte ammonta a complessivi punti 100, da attribuire a ciascuna offerta nella seguente modalità:

- A. offerta qualitativa: massimo punteggio assegnabile 50**
- B. offerta quantitativa: massimo punteggio assegnabile 50**

**SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:**

<b>DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE</b>		<b>PUNTI</b>
<b>A</b>	<b>OFFERTA QUALITATIVA</b>	<b>Max 50</b>
A.1	PERFORMANCE MACCHINA IDROGENERATRICE	MAX 10
A.2	PIANO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ELETTROMECCANICI	MAX 10
A.3	TEMPO FUNZIONAMENTO IMPIANTO	MAX 10
A.4	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE APPARATO IDROGENERATIVO	MAX 10
A.5	CERTIFICAZIONI FILIERA COSTRUTTIVA	MAX 10
<b>B</b>	<b>OFFERTA QUANTITATIVA</b>	<b>Max 50</b>
B.1	Ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara (OFFERTA ECONOMICA o PREZZO)	MAX 20
B.2	ANTICIPO DEL TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (OFFERTA TEMPO)	MAX 10
B.3	POTENZA MASSIMA APPARATO IDROGENERATIVO GARANTITA (IN KW)	MAX 10
B.4	MAGGIOR DIAMETRO DELLE CONDOTTA FORZATA	MAX 10

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA QUALITATIVA**

**A.1) Performance garantita della macchina idrogeneratrice (punteggio massimo assegnabile: punti 10)**

Il concorrente dovrà dichiarare l'efficienza, espressa in percentuale, della macchina idrogenerativa proposta.

I profili oggetto di valutazione saranno i seguenti:



- efficienza percentuale dichiarata dal concorrente;
- condizioni previste per il determinarsi dell'efficienza percentuale dichiarata, in rapporto alle specificità di progetto e delle condizioni ambientali di contesto (ad esempio, se l'efficienza è garantita solo a certe temperature dell'acqua o dell'ambiente).

*L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione dattiloscritta denominata "Performance garantita della macchina idrogenatrice", della lunghezza massima di 2 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Times New Roman di dimensioni pari a 12, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate, e ad esse **potranno** essere allegati eventuali immagini e/o schede prodotto, sempreché complessivamente non si superi il numero massimo di facciate richieste.*

#### **A.2) Piano di manutenzione degli apparati elettromeccanici (punteggio massimo assegnabile: punti 10)**

Il concorrente dovrà formulare una proposta che illustri: i controlli da remoto che saranno effettuati, i controlli periodici che saranno effettuati in situ, specificando se i controlli e le attività di manutenzione programmata possano avvenire senza fermo impianto.

I profili oggetto di valutazione saranno i seguenti:

- la frequenza e le modalità dei controlli da remoto;
- il numero, la tipologia e le modalità di controlli in situ.

*L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione dattiloscritta denominata "Piano di manutenzione degli apparati elettromeccanici", della lunghezza massima di 2 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Times New Roman di dimensioni pari a 12, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate, e ad esse **potranno** essere allegati eventuali documenti/schede, sempreché complessivamente non si superi il numero massimo di facciate richieste.*

#### **A.3) Tempo stimato garantito funzionamento/vita dell'impianto (punteggio massimo assegnabile: punti 10)**

Il concorrente dovrà formulare una proposta che indichi il numero di anni di vita garantita di funzionamento dell'impianto, al netto di *overall*, completa di giustificazioni del tempo di vita attesa dell'impianto proposto.

I profili oggetto di valutazione saranno i seguenti:

- numero di anni di vita garantita di funzionamento;
- grado di attendibilità delle stime in merito al numero di anni di vita garantita fornite dal concorrente.

*L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione dattiloscritta denominata "Tempo di vita dell'impianto", della lunghezza massima di 2 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Times New Roman di dimensioni pari a 12, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate, e ad esse **potranno** essere allegati eventuali documenti, sempreché complessivamente non si superi il numero massimo di facciate richieste.*

#### **A.4) Proposte migliorative in termini di caratteristiche tecnologiche dell'apparato idrogenativo (punteggio massimo assegnabile: punti 10)**

Il concorrente dovrà formulare una proposta che illustri le caratteristiche dell'impianto in termini di migliorie rispetto alle caratteristiche minime previste nel capitolato speciale d'appalto. **SI PRECISA CHE NON DEVE ESSERE MENZIONATA IN QUESTA SEDE LA POTENZA MASSIMA DELL'IMPIANTO, OGGETTO DI SEPARATA VALUTAZIONE NELL'AMBITO DELL'OFFERTA QUANTITATIVA. L'eventuale inserimento, nell'ambito dell'offerta qualitativa, di indicazioni relative all'offerta quantitativa, è causa di esclusione dalla gara.**

I profili oggetto di valutazione saranno i seguenti:

- numero di caratteristiche migliorative offerte;
- grado di innovazione tecnologica delle caratteristiche proposte.

*L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione dattiloscritta denominata "Proposte migliorative in termini di caratteristiche tecnologiche dell'apparato idrogenativo", della lunghezza*

massima di 4 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Times New Roman di dimensioni pari a 12, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate, e ad esse **potranno** essere allegati eventuali documenti, sempreché complessivamente non si superi il numero massimo di facciate richieste (4).

#### **A.5) Certificazioni (punteggio massimo assegnabile: punti 10)**

Il concorrente dovrà dichiarare il possesso e allegare copia conforme all'originale delle certificazioni sottomenzionate, in corso di validità, rilasciate da organismi indipendenti accreditati. Saranno oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio le seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001, certificazione del Sistema di Gestione della Qualità punti 2,5
- UNI EN ISO 14001 o EMAS, certificazione di Sistema di Gestione Ambientale punti 2,5
- BS OHSAS 18001 (o, in alternativa, ISO 45001), certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori punti 2,5
- SA 8000, certificazione etica della Responsabilità Sociale d'Impresa punti 2,5

***L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una dichiarazione dattiloscritta denominata "Certificazioni", che riporti l'elenco delle certificazioni in corso di validità e rilasciate da organismi accreditato, dichiarazione cui potranno essere allegati copie conformi delle certificazioni citate nella dichiarazione medesima o, in alternativa, ad indicare chiaramente gli estremi della certificazione, in modo che le stesse siano verificabili sul sito di ACCREDIA. NOTA BENE: il punteggio sarà attribuito esclusivamente al possesso delle certificazioni sopra indicate; non sarà attribuito alcun punteggio ad eventuale documentazione alternativa alla certificazione.***

#### **METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA QUALITATIVA**

La valutazione delle offerte sarà demandata alla Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, dal dirigente responsabile della Centrale Unica di Committenza, secondo i criteri approvati con provvedimento n. 91 del 02/09/2016 "Criteri per la nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa" e secondo le Linee Guida Anac n. 5, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici".

#### **DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI CRITERI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA A.1, A.2, A.3, A.4**

A ciascuno dei criteri di valutazione **A.1, A.2, A.3, A.4** è attribuito un punteggio da parte dei singoli commissari, con il metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee guida ANAC n. 2, applicando la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i \times V_{a(i)}]$$

dove:

$P_i$  = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero dei criteri di valutazione in esame

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V_{a(i)}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno.

La Commissione giudicatrice eseguirà la valutazione delle proposte qualitative di ogni concorrente determinando, con riferimento ad ogni criterio di valutazione, un coefficiente variabile tra 0 e 1, calcolato attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari.

I coefficienti  $V_{(a)_i}$  sono i coefficienti della prestazione dell'offerta rispetto al requisito e sono attribuiti ai criteri adottando la seguente scala di giudizio:

1. **non valutabile** (coefficiente 0): sarà attribuito ai Concorrenti che non offrono proposta oppure a quelli che offrono prestazione corrispondente al minimo previsto dal capitolato, senza migliorie rispetto a quanto richiesto.

2. **insufficiente** (coefficiente da 0,01 a 0,25): attribuito all'offerta i cui contenuti sono sviluppati con un livello di approfondimento limitato ed insufficiente rispetto al criterio in esame, e/o tale da non rendere evidente la concreta attuabilità dei contenuti del medesimo e/o all'offerta che contenga proposte poco attinenti al criterio da valutare.
3. **sufficiente** (coefficiente da 0,26 a 0,50): attribuito all'offerta la cui relazione contiene trattazione sintetica e con approfondimento solo sufficiente del criterio trattato e/o nel caso contenga una proposta poco significativa relativamente al criterio in questione
4. **buono** (coefficiente da 0,51 a 0,75): attribuito all'offerta la cui relazione, seppure sintetica, sia rispondente in modo significativo a quanto richiesto e contenga migliorie di rilievo.
5. **ottimo** (coefficiente da 0,76 a 1,00): attribuibile all'offerta la cui relazione esponga con un livello dettagliato ed esaustivo di approfondimento una proposta coerente con quanto richiesto e contenente elementi migliorativi rilevanti.

All'offerta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo dell'elemento in esame.

Alle rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l'utilizzo della seguente formula:

$$S_o = \frac{R_a}{R_{max}}$$

Dove:

$S_o$  = punteggio offerta in esame

$R_a$  = coefficiente offerta in esame

$R_{max}$  = miglior coefficiente

#### **ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE A.5**

Trattandosi di criterio che prevede l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio "on/off" (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero), per la determinazione del punteggio al criterio qualitativo A.5, la Commissione attribuirà il punteggio secondo le indicazioni indicate sopra, al paragrafo "**A.5) Certificazioni (punteggio massimo assegnabile: punti 10)**".

**Ai fini dell'attribuzione del punteggio al criterio in esame, il concorrente è tenuto a indicare chiaramente gli estremi delle certificazioni, in modo che le stesse siano verificabili sul sito di ACCREDIA, o ad allegare copia conforme della certificazione. Non saranno considerate eventuali documentazioni alternative alla certificazione.**

#### **CRITERI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA (punteggio complessivo massimo attribuibile: 50 punti)**

All'offerta quantitativa la Commissione esaminatrice e valutatrice delle offerte pervenute attribuirà un punteggio (punteggio massimo attribuibile: **50 PUNTI**), esaminando le proposte pervenute, con riferimento ai seguenti criteri di valutazione:

B	CRITERI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI	Punteggio massimo assegnabile
B.1	Ribasso percentuale sull'importo a base di gara	20 punti
B.2	Offerta tempo (tempo di esecuzione lavori)	10 punti
B.3	POTENZA MASSIMA APPARATO IDROGENERATIVO GARANTITA (IN KW)	10 punti
B.4	MAGGIOR DIAMETRO DELLA CONDOTTA FORZATA (dello stesso materiale)	10 punti

	previsto in progetto)	
	<b>TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE ALL'OFFERTA QUANTITATIVA</b>	<b>50 punti</b>

**METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA QUANTITATIVA**

**DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO B.1 (OFFERTA ECONOMICA o PREZZO) (punteggio massimo attribuibile: 20 punti)**

Per la determinazione del coefficiente dell'elemento di valutazione di natura quantitativa "prezzo", cioè al criterio di valutazione "**B.1 Ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara**", sarà utilizzata la metodologia di cui al capitolo IV delle Linee guida ANAC denominate "Offerta economicamente più vantaggiosa", attraverso la seguente formula:

$$P(B.1)_i = V(B.1)_i \times 20$$

con:  $V(B.1)_i = R_i / R_{max}$

dove:

$P(B.1)_i$  = punteggio attribuito al concorrente i-esimo relativamente al criterio di valutazione "B.1" (offerta economica);

$V(B.1)_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

$R_i$  = valore dell'offerta, in termini di ribasso percentuale, del concorrente i-esimo;

$R_{max}$  = valore dell'offerta, in termini di ribasso percentuale, avente ribasso percentuale massimo.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lettera c), del D.lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua. In caso di punteggio uguale si individuerà l'aggiudicatario mediante sorteggio.

Per la modalità di formulazione dell'offerta economica si rimanda al paragrafo BUSTA "C" OFFERTA QUANTITATIVA. MODALITA' DI PRESENTAZIONE.

**ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO B.2 "OFFERTA TEMPO" (punteggio massimo attribuibile: 10 punti)**

La dichiarazione relativa ai tempi di esecuzione, da esprimersi in giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna lavori, e che dovrà essere inferiore rispetto ai 75 giorni naturali e consecutivi indicati nel capitolato speciale di appalto, avrà carattere contrattualmente vincolante ed eventuali difformità costituiranno inadempienze contrattuali.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuto in una dichiarazione denominata "Tempi di esecuzione dei lavori", in cui il concorrente indicherà il numero di giorni naturali e consecutivi per dare compiuti i lavori, con decorrenza dalla data del verbale di consegna degli stessi.

Per i dettagli delle modalità di presentazione dell'offerta tempo, si veda oltre nel presente Disciplinare, al paragrafo BUSTA "C" OFFERTA QUANTITATIVA. MODALITA' DI PRESENTAZIONE.

All'elemento di valutazione "**B.2 Tempi di esecuzione dei lavori (OFFERTA TEMPO)**", il punteggio verrà attribuito mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$PB.2 = V(B.2)_i \times 10$$

Il coefficiente viene calcolato con il metodo dell'interpolazione lineare, come segue:

$$C_i = (T_b - T_i) / (T_b - T_{min})$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo

$T_b$  = tempo a base di gara per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto (75 giorni)

$T_i$  = tempo offerto dal concorrente  $i$ -esimo

$T_{min}$  = tempo minimo offerto dai concorrenti

10 = punteggio massimo assegnabile al criterio di valutazione in esame

NOTA BENE: Il tempo minimo che sarà considerato sarà pari a 60 giorni, corrispondente ad una riduzione, rispetto ai 75 giorni naturali e consecutivi indicati nel capitolato speciale d'appalto; nel caso di eventuali riduzioni di tempo che superino i 15 giorni, verranno considerati comunque 15 giorni nella formula per l'attribuzione del punteggio.

### **ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO B.3 "POTENZA MASSIMA GARANTITA APPARATO IDROGENERATIVO (IN KW)" (punteggio massimo attribuibile: 10 punti)**

La dichiarazione relativa alla potenza massima garantita dell'apparato idrogenerativo, da esprimersi in KW, dovrà essere superiore rispetto ai 27 KW indicati nel progetto esecutivo a base di gara, avrà carattere contrattualmente vincolante ed eventuali difformità costituiranno inadempienze contrattuali.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuto in una dichiarazione denominata "*Potenza massima garantita apparato idrogenerativo*" nella quale il concorrente dovrà indicare sia il valore della potenza massima garantita dell'apparato idrogenerativo in KW, sia la dichiarazione in ordine alla capacità dell'impianto di garantire che l'erogazione della potenza media di concessione non sia inferiore a quella prevista dal progetto esecutivo a base di gara, pari a 16,82 KW.

**NOTA BENE: Saranno oggetto di valutazione solo gli apparati che garantiscano l'erogazione di una potenza media pari ad almeno 16,82 KW, pari alla potenza media di concessione.**

Il punteggio al criterio di valutazione B.3 sarà attribuito mediante utilizzo della seguente formula:

$$P(B.3) = 10 \times ((Pot.i - Pot.b) / (Pot.max - Pot.b))$$

dove:

*P(B.3): punteggio attribuito al criterio di valutazione B.3*

*10: punteggio massimo attribuibile al criterio in esame*

*Pot. i: potenza massima dell'apparato idrogenerativo garantita offerta dall'operatore economico "i"*

*Pot. b.: potenza dell'apparato idrogenerativo a base di gara (27 KW)*

*Pot. max: potenza dell'apparato idrogenerativo garantita massima fra quelle offerte dagli operatori concorrenti*

### **ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO B.4 "MAGGIOR DIAMETRO DELLA CONDOTTA FORZATA" (punteggio massimo attribuibile: 10 punti)**

La dichiarazione relativa al diametro della condotta forzata, da esprimersi in mm, dovrà essere superiore rispetto ai 250 mm indicati nel progetto esecutivo a base di gara, avrà carattere contrattualmente vincolante ed eventuali difformità costituiranno inadempienze contrattuali.

Il punteggio al criterio di valutazione B.4 sarà attribuito mediante utilizzo della seguente formula:

$$P(B.4) = 10 \times ((D_i - D_b) / (D_{max} - D_b))$$

Dove:

*P(B.4): punteggio attribuito al criterio di valutazione B.4*

*10: punteggio massimo attribuibile al criterio in esame*

*D\_i: diametro della condotta forzata offerto dall'operatore economico "i"*

*Db: diametro della condotta forzata a base di gara (pari a 250 mm)*

*Dmax: diametro massimo fra le offerte pervenute*

### **AVCPASS e PASSOE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice e della delibera n. 111/2012 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCPass*, reso disponibile dall'Autorità stessa.

**Per l'utilizzo del sistema *AVCPass*, l'operatore economico interessato a partecipare alla procedura deve obbligatoriamente registrarsi al servizio accedendo all'apposito *link* sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - *AVCPass*) secondo le istruzioni contenute nel Manuale Utente pubblicato sul medesimo Portale.**

Dopo la registrazione al servizio *AVCPass*, l'operatore economico indica al sistema il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "**PASSoe**" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "**PASSoe**" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

**Nel caso di subappalto delle attività a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012, per indicazioni in merito alle modalità di rilascio del PassOE al subappaltatore si rimanda al sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – sezione FAQ *AVCPass*, domanda e risposta N.16.**

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema *AVCPass* sono effettuate tramite **posta elettronica certificata**. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:

- almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
- eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico).

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs 82/2005, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

### **GARANZIE**

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, le offerte devono essere corredate da una cauzione provvisoria di € **4.446,00#**, pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza.

La predetta garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante:

- α) quietanza comprovante il versamento in contanti (fermo restando il limite di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007), o con bonifico, o con assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere della Provincia di Piacenza (CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA – Sede di Via Poggiali, 18 – Piacenza (IBAN IT33H0623012601000030718008);
- β) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, indicando quale beneficiario la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza.

Qualora la garanzia sia costituita nella forma di fideiussione essa deve essere conforme agli schemi emanati con Decreto del Ministero delle Attività produttive 31/2018, e dovrà riportare:

- a) l'espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;

c) l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà essere valida per almeno **180 (centottanta) giorni** dalla data di presentazione dell'offerta.

Indipendentemente dalle modalità scelte per la costituzione della predetta garanzia, occorre presentare, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La cauzione **definitiva** dovrà essere prestata dall'aggiudicatario nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatti salvi gli aumenti previsti dal predetto articolo in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% e al 20%.

**Alla cauzione e alla garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dall'art. 93 e dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, possono applicarsi le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 già citato.**

In caso di raggruppamento di concorrenti, aggregazione di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE da costituire la fidejussione, dovrà essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento/aggregazione/consorzio/GEIE.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

**DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 20,00 (venti/00 euro) A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC), DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 23/12/2005, N. 266 E DELLA DELIBERAZIONE N. 1300 DEL 20/12/2017 DELL'AUTORITÀ STESSA.**

Si precisa che il mancato pagamento del contributo nell'importo sopra indicato costituisce **causa di esclusione**. L'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce, infatti, condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate all'affidamento di contratti pubblici, come specificato nella risposta di Anac alla FAQ n° 36 sul sito internet istituzionale dell'Autorità, al seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/riscossione>

L'impresa offerente dovrà allegare la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento prescelta, il referente incaricato dall'operatore economico dovrà iscriversi *online* al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>. L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 1) *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione"; 2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.

Nel caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio.

In caso di consorzio ordinario si applica quanto detto sopra in caso di R.T.I.

## **MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Per l'ammissione alla gara, le imprese interessate dovranno far pervenire **entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 8 ottobre 2018** un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a:

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA - Via Garibaldi n° 50 - 29121 Piacenza (PC)**

Ciascun operatore economico che intenda partecipare alla gara è tenuto a presentare la documentazione indicata nel presente Disciplinare e la propria offerta economica redatta in carta da bollo.

L'offerta e la documentazione richiesta devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana e **utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Amministrazione.**

La busta contenente la documentazione amministrativa, la busta contenente l'offerta qualitativa e la busta contenente l'offerta quantitativa devono essere inserite in un unico plico sigillato, timbrato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, recante all'esterno il destinatario (come sopra precisato), il mittente, la dicitura **"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROGENERATIVO NEL COMUNE DI CERIGNALE (PC). CIG: 7624551A85 - scadenza ore 12:00 del 08 ottobre 2018 - NON APRIRE."**

I plichi dovranno pervenire secondo le modalità specificate nel presente Disciplinare e contenere due buste interne sigillate, timbrate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, le indicazioni relative all'oggetto della gara (come sopra precisato) e la dicitura rispettivamente: **"A- Documentazione amministrativa"**, **"B - Offerta qualitativa"** e **"C-Offerta quantitativa"**.

**Si precisa che, in alternativa, la documentazione amministrativa può essere inserita sciolta nel plico esterno, unitamente alle due buste chiuse contenenti, rispettivamente, l'offerta qualitativa e l'offerta quantitativa. E' tassativo e causa di esclusione, senza possibilità di attivazione della procedura di soccorso istruttorio, che l'offerta qualitativa e l'offerta quantitativa siano chiuse in due buste separate dal resto della documentazione.**

I plichi viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo della Provincia di Piacenza.

I plichi possono pervenire con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mano dal lunedì al venerdì all'Ufficio Protocollo della Provincia di Piacenza, negli orari di apertura al pubblico (dalle ore 9:00 alle ore 13:00), all'indirizzo sopra indicato.

**Il termine e le modalità di presentazione dei plichi sono da osservare a pena di esclusione.**

L'offerta è vincolante per il concorrente per **180 giorni** dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell'offerta, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione per l'ammissibilità (fac simile allegato 1 al presente disciplinare) e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

**1) istanza di partecipazione e dichiarazione per l'ammissione** alla procedura aperta, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il fac simile allegato 1 al presente Disciplinare, resa e



sottoscritta in carta resa legale con marca da bollo da € 16,00# dal titolare/legale rappresentante/procuratore e accompagnata da fotocopia di documento d'identità del dichiarante, in corso di validità.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o, in alternativa, una sola istanza/dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, l'istanza/dichiarazione è sottoscritta dalla mandataria.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'istanza/dichiarazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Tale dichiarazione dovrà essere conforme al modello di cui **all'allegato 1)** al presente Disciplinare predisposto da questa Amministrazione e contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

**La dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.**

- 2) **il Documento di gara unico europeo (DGUE), prodotto in formato elettronico su CD ROM,** consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5/1/2016, nella versione adattata alla luce delle disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (versione che si riporta come **allegato 2** al presente Disciplinare), attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti.

**Il DGUE deve essere presentato su CD-ROM e sottoscritto digitalmente:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- **nel caso di terna di subappaltatori proposti per le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012, da ogni subappaltatore;**

**Nel caso di subappalto delle attività a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012, per indicazioni in merito alle modalità di rilascio del PassOE al subappaltatore si rimanda al sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – sezione FAQ AVCPass, domanda e risposta N.16.**

Si precisa che, nel caso fossero intervenute, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Disciplinare, cessazioni dalla carica dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e/o si fossero verificati casi di cessioni o acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica e ai soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse.

**NOTA BENE: il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente nella Parte II, sezione "B" del DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti (in carica o cessati) indicati al comma 3 del medesimo articolo 80, con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, oppure**

della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il **Comunicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'8/11/2017** (cui si rimanda per ulteriori approfondimenti e che ha sostituito il precedente comunicato del 26/10/2016), compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 56/2017. L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

**Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.**

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Si fa presente che le sole condanne relative ai reati elencati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che si possono NON dichiarare sono quelle per le quali sia intervenuta la revoca della condanna, la riabilitazione o l'estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale oppure quando il reato sia stato depenalizzato. Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE (allegato 2):**

- 1. il documento deve essere compilato e sottoscritto digitalmente, e presentato su CD ROM;**
- 2. i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV (e precisamente: sezione A, riquadro 1, parti della sezione C) per l'eventuale dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 201/2010, paragrafo D)) e parte VI del DGUE;**
- 3. qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n. ....";**

- 4. per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 5, lettera c), dell'art. 80 del Codice, nella parte II, sezione "C", del DGUE, la dichiarazione deve essere riferita:**

- all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;**
- ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;**

**La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 213, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In particolare, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, nel DGUE:**

- la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale,**
- tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO**

**DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 213, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI;**

**- le eventuali specifiche misure adottate, sufficienti a dimostrare l'integrità e l'affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione;**

5. **con la Circolare n° 3 del 18/07/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/07/2016, contenente le "Linee guida per la compilazione del DGUE", il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del quadro normativo nazionale, allegando uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice (allegato 2 al presente disciplinare);**
6. la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico. A tal fine, si presta particolare attenzione a compilare interamente la sezione "C" della Parte III, relativa alla sussistenza di situazioni di insolvenza, con riferimento non solo al caso del fallimento (lettera a), ma anche di liquidazione coatta (lettera b), concordato preventivo (lettera c), concordato con continuità aziendale (lettera d);

- 3) **Documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia** di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (*cauzione provvisoria*) nell'importo indicato nel presente Disciplinare al paragrafo "GARANZIE";
- 4) **PASSOE**, come precisato sopra al paragrafo "**AVCPASS**". Si precisa che, nel caso di partecipazione alla procedura di gara in Raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, il **PASSOE** deve essere stampato e firmato congiuntamente da TUTTE le mandanti/associate/consorziate PRIMA di inserirlo nella busta della documentazione amministrativa. **Si rimanda al testo della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 111 del 20/12/2012 per ogni ulteriore chiarimento in ordine al sistema AVCPASS, nonché alle FAQ AVCPASS (frequently asked questions) pubblicate sul sito della medesima Autorità;**
- 5) (eventuale, nel caso di impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 186 bis della Legge Fallimentare): documentazione elencata sopra nel paragrafo "CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' D'IMPRESA" del presente disciplinare;
- 6) solo per i concorrenti che fanno ricorso all'avvalimento: i concorrenti che fanno ricorso all'avvalimento, in aggiunta alla sopra elencata documentazione, devono presentare la documentazione prescritta dall'art 89 del D.Lgs. 50/2016;
- 7) originale o copia resa conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 della ricevuta comprovante il versamento del contributo di **€ 20,00 (venti/00 euro)** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione 20 dicembre 2017, n. 1300 dell'Autorità stessa, da effettuarsi con le modalità precisate sopra nel presente Disciplinare;
- 8) attestato di avvenuto sopralluogo controfirmato dal tecnico comunale.

***Documentazione aggiuntiva da inserire nella busta "A" per i raggruppamenti temporanei di imprese, per aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete e per i Consorzi ordinari:***

Fermo l'obbligo di presentare la documentazione elencata al precedente punto 3), 4), 5) e 6), si precisa che la documentazione indicata ai punti 1) e 2) deve essere presentata per raggruppamenti temporanei/ Consorzi/GEIE. Inoltre:

- qualora siano costituiti prima della partecipazione alla gara, la Capogruppo deve presentare, a pena di esclusione, **la scrittura privata autenticata** da cui risulti il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad essa conferito dalle mandanti, nonché **la procura** redatta nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale del Raggruppamento/Consorzio/GEIE al legale rappresentante dell'impresa capogruppo;
- dall'atto costitutivo dovrà inoltre risultare, in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, la quota di

partecipazione in valore percentuale; in caso di raggruppamento verticale la categoria di lavori assunti dalla capogruppo e dalle mandanti/consorziate.

Per maggiori specificazioni in merito alla partecipazione da parte di aggregazione di imprese di rete, si rimanda alla Determinazione n. 3/2013 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (ora A.N.AC.).

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Solo per Raggruppamenti temporanei/ConSORZI/reti d'impresa/GEIE non ancora costituiti al momento della partecipazione alla gara: devono presentare, **a pena di esclusione**, l'impegno (**conforme al modello di cui all'allegato 3**) al presente Disciplinare) che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese partecipanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di esse, da indicare, qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Le imprese partecipanti al raggruppamento/ConSORZIO/GEIE dovranno inoltre indicare: in caso di raggruppamento di tipo **orizzontale** la quota di esecuzione in valore percentuale; in caso di raggruppamento **verticale** la categoria di lavori assunti dalla capogruppo e quella/e scorporata/e assunti da ciascun mandante/consorziato.

*Solo per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili: dovranno indicare per quali consorziati concorrono.* Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro Consorzio ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo, **pena l'esclusione**, di indicare le imprese esecutrici. Le Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei lavori devono presentare DGUE conforme all'allegato 2).

#### **BUSTA "B – OFFERTA QUALITATIVA". MODALITA' DI PRESENTAZIONE.**

Nella busta "B – OFFERTA QUALITATIVA" dovrà essere inserita l'offerta qualitativa del concorrente, costituita dagli elaborati dattiloscritti che illustrino le proposte migliorative con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel paragrafo "Criteri di valutazione dell'offerta qualitativa" del presente Disciplinare, cui si rimanda. Si rimanda al medesimo paragrafo "Criteri di valutazione dell'offerta qualitativa" per quanto riguarda le modalità di predisposizione delle relazioni costituenti l'offerta qualitativa.

Si precisa che la Commissione esaminatrice, qualora venga presentata documentazione in misura superiore ai limiti di lunghezza indicati nel paragrafo "Criteri di valutazione dell'offerta qualitativa", esaminerà comunque solo il contenuto delle facciate richieste (a partire dalla prima).

La documentazione costituente l'offerta qualitativa deve risultare sottoscritta:

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da un loro procuratore;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande;
- in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzi già costituiti: dall'Impresa capogruppo/mandataria;
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'offerta qualitativa è sottoscritta dal consorzio medesimo.

L'omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente disciplinare e costituenti l'offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio al criterio di valutazione a cui è riferito il documento omesso. **La mancanza in toto dell'offerta tecnica comporta l'esclusione dalla gara.**

**L'offerta qualitativa dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico; la presenza nella documentazione contenuta all'interno dell'offerta qualitativa di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico costituisce causa di esclusione dalla gara.**

All'offerta qualitativa la Commissione esaminatrice attribuirà il punteggio sino alla terza cifra decimale, utilizzando la metodologia sopra specificata.

La documentazione dell'offerta qualitativa del concorrente che risulterà aggiudicatario costituirà parte integrante del contratto.

L'eventuale esecuzione delle opere in difformità alle proposte contenute nell'offerta qualitativa costituirà grave inadempimento da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

All'aggiudicatario non spetterà alcun compenso per la redazione dei predetti elaborati.

**Si invitano i concorrenti, a fini acceleratori e di semplificazione, a voler esplicitamente evidenziare, con dichiarazione MOTIVATA E COMPROVATA mediante apposita documentazione probante, DA ALLEGARE all'Offerta qualitativa, le eventuali parti della stessa offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali.**

**IMPORTANTE: Si fa presente fin da ora che, nel caso nulla venga dichiarato in merito nell'ambito dell'offerta qualitativa, la Stazione Appaltante presumerà che non sussista nella stessa alcun segreto tecnico e/o commerciale da sottrarre all'accesso.**

#### **BUSTA "C" - OFFERTA QUANTITATIVA. MODALITA' DI PRESENTAZIONE.**

Nella busta "C", riportante all'esterno la scritta "Offerta Quantitativa", chiusa in apposita busta debitamente chiusa con ceralacca o nastro adesivo e sigillata con l'apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione dell'operatore economico concorrente, deve essere contenuta la seguente documentazione:

- **l'offerta economica (o prezzo)**, predisposta compilando **l'allegato** alla presente Disciplinare, dovrà riportare l'indicazione, sia in cifre sia in lettere, del **RIBASSO UNICO PERCENTUALE** offerto sull'importo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori.

Il ribasso offerto dovrà essere espresso in forma percentuale, e dovrà essere indicato sia in cifre (max tre decimali) che in lettere. Qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale. Non sono ammesse offerte alla pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara. Nel caso di discordanza tra la percentuale di ribasso espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.

L'offerta economica dovrà essere accompagnata, a pena di inammissibilità, **dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.**

Nel documento riportante l'offerta economica, il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016:

- i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l'esecuzione dell'appalto (si legga il "NOTA BENE" qui sotto per precisazioni in merito a tali costi);
- i costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa.

**NOTA BENE: Gli oneri di sicurezza c.d. "specifici" o "aziendali", sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica (si veda la dichiarazione da rendere nel modulo dell'offerta economica allegato 4) al presente disciplinare). Per costi della sicurezza "specifici" o "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 (diversi dagli oneri, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:**

- una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori; gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- le spese connesse con l'espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

Il fac-simile per rendere tali dichiarazioni è contenuto nel modulo fac-simile allegato al presente Disciplinare.

L'offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana, in carta resa legale con marca da bollo da € 16,00# e debitamente sottoscritta, non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo indeterminato;

- **l'offerta tempo;** contenente un'offerta formulata secondo il fac-simile allegato al presente Disciplinare, mediante una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, avente ad oggetto **"Tempo di esecuzione dei lavori"** che deve essere espresso in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La dichiarazione dovrà in particolare riportare il **tempo di esecuzione dei lavori**, formulato, in cifre ed in lettere, inferiore rispetto al tempo di 75 giorni indicato nel capitolato speciale d'appalto.

Non sono ammesse offerte in aumento per l'elemento in esame. Sono ammesse offerte alla pari (cui si attribuirà punteggio pari a zero).

**Il tempo di esecuzione non potrà scendere al di sotto dei 60 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori, corrispondenti ad riduzione massima proponibile del tempo di esecuzione dei lavori pari a 15 giorni naturali e consecutivi.** Proposte di riduzione superiori a 15 giorni non saranno accettate e quindi il punteggio attribuito sarà pari a 10.

Non darà luogo ad esclusione, ma solo alla relativa attribuzione del punteggio minimo, pari a zero punti, il fatto che manchi o non sia sottoscritta l'offerta temporale. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, prevarrà l'indicazione riportata in lettere.

- **la dichiarazione di offerta relativa al criterio di valutazione B.3 "POTENZA MASSIMA APPARATO IDROGENERATIVO GARANTITA (IN KW)";** secondo quanto illustrato sopra, nel paragrafo relativo ai criteri di valutazione e ai metodi per l'attribuzione del punteggio;
- **la dichiarazione di offerta relativa al criterio di valutazione B.4 "MAGGIOR DIAMETRO CONDOTTA FORZATA",** che dovrà essere proposto dello stesso materiale previsto in progetto.

L'offerta quantitativa, redatta secondo il fac-simile allegato al presente Disciplinare, non deve essere redatta in modo indeterminato né contenere riserve e/o condizioni alcuna e deve essere timbrata e firmate in calce:

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o Legale Rappresentante o dal procuratore generale o speciale dello stesso, munito dei relativi poteri;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal legale rappresentante/ procuratore speciale di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari già costituiti: dall'Impresa capogruppo/mandataria.
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'offerta economica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

#### **ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLE BUSTE**

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Gli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, vengono successivamente inviati all'Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione.

#### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

**Il giorno 9 ottobre 2018, alle ore 9:30,** presso la sede della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, in Corso Garibaldi n° 50, il Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di presidente del seggio di gara, procederà a verificare il rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte, dopodiché procederà, con il supporto del personale dipendente della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza:

7. a verificare la correttezza formale dei plichi, delle buste **"A" "B" e "C"**, ad aprire le Buste **"A – Documentazione amministrativa"** per controllare che i documenti ivi contenuti siano completi e

conformi alle prescrizioni del presente Disciplinare;

8. a verificare che i concorrenti non abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero non abbiano partecipato alla gara anche in forma singola;

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

**NOTA BENE:** Nei limiti previsti dall'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento invita, se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, secondo quanto scritto oltre nel presente Disciplinare, nel paragrafo "Cause di esclusione. Soccorso istruttorio."

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In particolare, la stazione appaltante procede in tal senso in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative) rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. La verifica sulla veridicità avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alle delibere n. 111/2012 e n. 157/2016.

All'esito di questa prima fase, la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, adotterà un provvedimento per determinare l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti, di cui si darà notizia tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016. Della pubblicazione di detto provvedimento saranno avvisati i concorrenti tramite invio, entro due giorni dalla pubblicazione stessa, di apposita nota a mezzo posta elettronica certificata.

Conclusa la fase di ammissione ed esclusione dei concorrenti, il Responsabile Unico del Procedimento consegna le buste contenenti le offerte qualitative e le buste contenenti le offerte quantitative, ancora sigillate, alla Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016.

#### **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata dal dirigente responsabile della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, secondo le disposizioni di cui alle Linee Guida n. 5, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e secondo i criteri approvati con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 91 del 02/09/2016 "Criteri per la nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa".

La Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte qualitative e quantitative dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

#### **APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE QUALITATIVE E QUANTITATIVE**

La Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, i cui termini verranno comunicati preventivamente ai partecipanti per il tramite di posta elettronica certificata, all'apertura dei plichi contenenti le offerte qualitative, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

Esaurita questa prima fase pubblica della seduta, la Commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte qualitative e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule più sopra indicati.

La Commissione di gara si riserva di invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione inserita nella busta dell'offerta qualitativa, ove ciò sia ritenuto necessario.

La terza busta, con la dicitura "OFFERTA QUANTITATIVA", verrà aperta in seduta pubblica, una volta

conclusa la valutazione delle offerte qualitative.

In tale seduta, la Commissione giudicatrice, nel giorno, ora e luogo che verranno preventivamente comunicati via pec ai concorrenti al recapito indicato nella propria autocertificazione, procederà:

- alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte qualitative dei concorrenti ammessi;
- darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- all'apertura delle buste "C - Offerta quantitativa" dei concorrenti rimasti in gara ed a verificarne la correttezza formale, e alla lettura dell'offerta economica (criterio di valutazione B.1) e dell'offerta tempo (criterio di valutazione B.2);
- all'attribuzione del punteggio al criterio di valutazione B.1 (offerta economica), al criterio di valutazione B.2 (offerta tempo), e ai criteri di valutazione B.3 e B.4, utilizzando le rispettive formule in precedenza riportate;
- a calcolare il punteggio complessivo ottenuto per ogni concorrente, sommando i punteggi relativi alle offerte qualitative con i punteggi relativi alle offerte quantitative, stilando la graduatoria delle offerte in ordine decrescente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta qualitativa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali relativamente all'offerta qualitativa, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;

- all'individuazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. A tal fine si precisa che la media è calcolata fino alla terza cifra decimale dopo la virgola, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Si precisa inoltre che saranno sottoposte a verifica, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, le offerte in relazione alle quali risultino attribuiti contemporaneamente:
  - un punteggio relativo all'elemento di natura "quantitativa-prezzo" pari o superiore ai 4/5 del corrispondente peso ponderale (nel caso di specie pari o superiore ai 4/5 di 20 = 16 punti);
  - un punteggio complessivo relativo a tutti gli elementi qualitativi e all'elemento quantitativo-temporale pari o superiore ai 4/5 della somma dei corrispondenti pesi ponderali (nel caso di specie pari o superiore ai 4/5 di 80 = 64 punti);
- ad indicare al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo;
- qualora non si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, nella stessa seduta si dichiareranno gli aggiudicatari.

### **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'esame e la conseguente valutazione delle spiegazioni presentate a supporto delle offerte anormalmente basse saranno svolte dal RUP con il supporto della Commissione giudicatrice, in seduta riservata e, ove non ritenute sufficienti ad escludere l'anomalia, il RUP e la Commissione potranno chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Contestualmente, il RUP, unitamente al personale della Centrale Unica di Committenza istituita nell'ambito del Servizio "Bilancio, Patrimonio e Acquisti" della Provincia di Piacenza, procederà alla verifica ed all'eventuale esclusione dei concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono riconducibili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs. 50/2016.

All'esito del procedimento di verifica, il RUP, unitamente alla Commissione giudicatrice, disporrà le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e disporrà l'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

La Commissione giudicatrice, una volta concluse le operazioni di competenza, rassegnerà i verbali e tutta la documentazione di gara al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per la formalizzazione dell'aggiudicazione.



Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio.

Alle sedute di gara può assistere chiunque vi abbia interesse, ma sono ammessi a fare osservazioni con richiesta di verbalizzazione solo i titolari/legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o soggetti muniti di delega o procura a rappresentare il concorrente, da esibire al Presidente di gara.

L'Amministrazione procederà a verificare i requisiti generali e speciali del 1° classificato non anomalo e l'esito positivo di tale verifica comporterà l'adozione del provvedimento di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare i requisiti del secondo classificato non anomalo. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

### **CAUSE DI ESCLUSIONE. SOCCORSO ISTRUTTORIO.**

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorra anche una sola delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e/o divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

La mancata sigillatura della busta "B" e della busta "C", inserite nel plico-offerta, nonché la non integrità delle medesime, tale da compromettere la segretezza, è causa di esclusione dalla gara.

Le offerte tardive, che pervengano oltre il termine perentorio di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP e alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

-mancata separazione dell'offerta quantitativa dall'offerta tecnico-qualitativa, nonché l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "A" e "B";

-presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;

-presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In caso di attivazione del sub-procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte, il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione; in caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito il sopralluogo deve essere effettuato – a pena di esclusione – secondo le modalità indicate sopra, nel paragrafo "SOPRALLUOGO".

Per le altre cause di esclusione si farà riferimento alle indicazioni e agli orientamenti della giurisprudenza prevalente, dalle sentenze più recenti nel caso di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, nonché alle indicazioni fornite dall'ANAC.

**Con riferimento specifico al disposto dell'art. 80, comma 5, lettera c), si precisa che la falsa attestazione, da parte dell'operatore economico, dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione di cui si tratta, e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lettera f-bis) del Codice dei contratti pubblici.**

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e tecnica, al concorrente verrà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla

stazione appaltante il concorrente è escluso dalla gara. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, **costituisce** infatti **causa di esclusione**.

**NOTA BENE:** l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Se l'esclusione dipende da una carenza del requisito dichiarato si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, gli **illeciti professionali** gravi, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento.

La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i **comportamenti idonei ad alterare illecitamente la *par condicio* tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente**, quali, a titolo esemplificativo, quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:

- 1.1 alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
- 1.2 all'adozione di provvedimenti di esclusione;
- 1.3 all'attribuzione dei punteggi.

Acquista, inoltre, rilevanza, la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.

**La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ANAC, ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza previe idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti. Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle eventuali misure di self-cleaning indicate dall'operatore economico nel DGUE, sono effettuate in contraddittorio con lo stesso.**

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, al concorrente verrà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante scriverà al concorrente assegnandogli un termine massimo di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

**NOTA BENE:** l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Se l'esclusione dipende da una carenza del requisito dichiarato si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### **AGGIUDICAZIONE, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE, CONTRATTO, ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO.**

L'aggiudicazione verrà disposta con apposito provvedimento del Comune di Cerignale, e verrà comunicata ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

L'efficacia dell'aggiudicazione sarà disposta con apposito provvedimento del Comune di Cerignale, previa verifica, con esito favorevole, del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario.

Prima dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, la stazione appaltante richiederà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Si rammenta inoltre l'obbligo dell'impresa aggiudicataria della presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stesura del contratto d'appalto, ivi compresa, ove richiesta, la dichiarazione ex D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Il concorrente aggiudicatario dovrà:

- costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 del DLgs. 50/2016 (cauzione definitiva) nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo gli aumenti previsti in caso di ribasso superiore al 10% o al 20%;
- stipulare una polizza assicurativa nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), conforme allo schema di cui al D.M. 123/2004;
- qualora sia un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, dovrà trasmettere al Comune di Cerignale il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo, risultante da atto pubblico;
- presentare il *Piano Operativo della Sicurezza*, nonché le eventuali integrazioni al Piano della Sicurezza e di Coordinamento, nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- presentare la documentazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale;
- presentare il programma esecutivo dei lavori (cronoprogramma) nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto;
- presentarsi a stipulare il contratto entro i termini assegnati dal Comune e provvedere al versamento delle spese contrattuali.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento si attiveranno le procedure di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Si ricorda che la mancata produzione, entro i termini assegnati, dei documenti richiesti per la stipula del contratto o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato in sede di gara, determinerà, oltre alle conseguenze penali previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, l'annullamento dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità Giudiziaria.

Ugualmente si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nella data stabilita o rifiuti di costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103. In tali ipotesi si procederà, altresì, all'annullamento dell'aggiudicazione e alle comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Al presente appalto si applicano, tra l'altro, il Regolamento recante il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e il D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti vigenti.

**Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (accesi, anche in via non esclusiva, presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni relative alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.**

#### **ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSI**

Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente disciplinare ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare.

## **DEFINIZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE**

La definizione di tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Piacenza ed è esclusa la competenza arbitrale.

## **ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana, indirizzandole all'indirizzo pec seguente: provpc@cert.provincia.pc.it e pervenire entro il 1 ottobre 2018. Agli eventuali quesiti pervenuti dopo tale termine non si garantisce risposta.

Per informazioni in merito alla procedura possono essere contattati telefonicamente i seguenti recapiti, in orari di apertura al pubblico degli uffici (lun-ven dalle 9 alle 13):

- per informazioni relative agli aspetti tecnici, gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Cerignale, al numero 0523/939210;
- per informazioni relative agli aspetti amministrativi, gli interessati potranno rivolgersi alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, al numero 0523/795258.

I plichi viaggiano a rischio e pericolo del mittente. La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo della Provincia di Piacenza.

Le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/principale mediante posta elettronica certificata.

In caso di raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

## **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il geom. Gaetano Marci; responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, è il dott. Francesco Cacciatore, dirigente responsabile della Centrale unica di Committenza della Provincia di Piacenza.

## **INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto di lavori, servizi e forniture, o comunque raccolti dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Centrale Unica di Committenza individuati quali Autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

I Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;

I Soggetti terzi fornitori di servizi per la CUC o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

I Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

I Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

I Legali incaricati per la tutela della CUC in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) e nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Il responsabile del trattamento per la CUC è il dott. Francesco Cacciatore.

La Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per la Provincia di Piacenza è l'Avv. Cathy La Torre [dpo@provincia.pc.it](mailto:dpo@provincia.pc.it).